

Ragione Sociale

Data li,

Al Comune di.....
Ufficio Demanio Marittimo
Via _____
Cap ____ città _____

OGGETTO: Richiesta proroga concessione demaniale marittima.

Con la presente lo scrivente Sig.....in qualità di Amministratore della Società con sede in(.....) Lungomare.....n., titolare della concessione demaniale marittima n° delsulla quale insiste l'impianto balneare denominato "....." sito in (.....) Lungomaren.,

Premesso che:

- l'attuale concessione demaniale marittima in oggetto è legittimamente valida e vigente;
- le risultanze della domanda turistico- balneare, in termini di servizi ed infrastrutture, mettono il concessionario nelle condizioni di dover operare, in modo determinante, per la valorizzazione dell'offerta balneare al pubblico;
- l'art. 4-bis del decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Legge Finanziaria 2007", art. 1 , comma 253, prevede che le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo possono avere durata superiore a sei anni, e comunque fino a venti anni, "in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare";
- il Decreto Legge n.194 del 30 dicembre 2009, (c.d. **Milleproroghe**), convertito in Legge in data 26 febbraio 2010 e s.m.i., al suo articolo 1, comma 18 fa "salve le disposizioni di cui al disposto dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n.494", come modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n.296, articolo 1, comma 253, **che prevede - come si è detto - che le concessioni demaniali marittime ad uso turistico- ricreativo possono avere durata superiore a sei anni, e comunque fino a venti anni, "in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare"**, quindi la possibilità per gli imprenditori di correlare l'ammontare degli investimenti con la durata della concessione;
- la procedura di infrazione avviata dalla Commissione U.E. (2008/4908 – C(2009) 0328 – Costituzione in mora; nonché C(2010)2734 – di messa in mora complementare) è stata archiviata in data 27 febbraio 2012 in seguito alla abrogazione del c.d. diritto di insistenza (cfr. art. 37 cod. nav., abrogato dall'art. 1, comma 18°, D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010) e del c.d. diritto al rinnovo automatico (cfr. art. 10 legge n. 88/2001, abrogato dall'art.

11, comma 1°, lettera a) della legge n. 217/2011), facendo quindi salve le ulteriori disposizioni del D.L. n. 400/1993 conv. in legge n. 494/1993, come successivamente modificato e integrato dapprima dalla legge n. 296/2006 e poi dal ridetto comma 18° dell'art. 1 del D.L. n. 194/2009;

- *A contrario*, deve pertanto ritenersi che il formante normativo interno, emendato delle citate disposizioni (art. 37 cod. nav. e art. 10 Legge Baldini) ritenute dalle Commissione U.E. contrarie ai principi comunitari in materia di trasparenza, non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, è stato ritenuto dalla medesima Commissione U.E. compatibile con tali principi.
- su **iniziativa di FederBalneari Italia è stata presentata al Parlamento Europeo una petizione (n. 0365/2014)** con cui si sostiene la compatibilità della attuale legislazione nazionale con la Direttiva Servizi n. 2006/123/CE, che imporrebbe l'adozione di procedure di rilascio delle concessioni caratterizzate da elementi di competitività mediante procedure ad evidenza pubblica. In particolare, detta compatibilità riguarda la legge n. 494/1993 la quale prevede, come già detto, la possibilità per il titolare di concessione demaniale marittima di avere una durata del titolo concessorio sino a 20 anni in ragione della entità degli investimenti effettuati nell'azienda;
- con provvedimento del 29.08.2014 la Commissione Europea per le Petizioni ha concluso l'iter decisorio stabilendo che:
 - lo Stato membro gode di ampia discrezionalità nel fissare la durata del titolo concessorio;
 - la durata della concessione può essere determinata caso per caso in ragione degli investimenti che si intendono effettuare;
 - per i principi dettati dalla legislazione europea la durata della concessione non rappresenta un problema, non essendoci sostanzialmente limiti precostituiti.

Quindi, **la Commissione per le petizioni ha ritenuto pienamente legittimo il diritto del concessionario di ottenere una durata della propria concessione fino a venti anni (termine individuato dal legislazione nazionale) in ragione degli investimenti che si intendono effettuare.**

- Con **“Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario” (2000/C 121/02, in Gazzetta ufficiale C.E. n. C 121 del 29/04/2000)** ha sottolineato che «il principio di proporzionalità esige anche che la concorrenza si concili con l'equilibrio finanziario; la durata della concessione deve dunque essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza più di quanto sia necessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali investiti in misura ragionevole pur mantenendo sul concessionario il rischio derivante dalla gestione»;
- con **circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti del 6 maggio 2010**, prot. n. M_TRA/PORTI/6105, CLASS. A.2.50, viene ricordato al § 4 ("PORTATA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 03, COMMA 4-BIS, DEL DECRETO LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N.400, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N.494") dalla formulazione del comma 18° dell'art. 1 D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25 ricava la facoltà per gli interessati ("entro e non oltre il periodo temporale di proroga previsto ex lege sino al 31 dicembre 2015") di formulare motivate richieste «di una diversa durata delle concessioni superiore ad anni sei e comunque non superiore a venti anni, in ragione dell'entità degli investimenti e delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle Regioni»;

- secondo la Direzione Generale per i porti, il comma 4-bis dell'art. 03 D.L. n. 400/1993 conv. in legge n. 494/1993 è applicabile anche alle concessioni in corso al 31 dicembre 2009;
- sempre secondo la Direzione Generale per i porti il comma 4-bis dell'art. 03 D.L. n. 400/1993 s.m.i. consente la rideterminazione della durata delle concessioni in essere al 31 dicembre 2009 laddove vengano documentati investimenti effettuati anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 194/2009. Si legge, infatti, al punto 5° della circolare 6.5.2010 che «con le stesse modalità potranno essere disciplinate istanze per una durata delle concessioni sino a vent'anni, **qualora siano già stati effettuati investimenti all'entrata in vigore della legge 25/2010**. In tal caso la documentazione soprarichiamata dovrà essere integrata da documentazione comprovante i costi già effettuati e non ancora ammortizzati, ovvero da apposita relazione, a firma di professionista abilitato»;

Considerato che

- il sottoscritto, in vigenza dell'art. 37, comma 2°, cod. nav. (poi abrogato dall'art. 1, comma 18, D.L. n. 194/2009 s.m.i.), ha realizzato sull'area demaniale in concessione le opere e gli investimenti di cui all'allegato n. B;
- **intende** altresì realizzare opere di miglioria nell'ambito delle aree oggetto della concessione demaniale marittima con opportuni interventi, atti alla trasformazione del prodotto turistico, in termini infrastrutturali, ambientali e di servizi, che comportino un adeguato investimento, da valutare con apposito business plan.
- In particolare, le opere di miglioria che si intendono realizzare risultano analiticamente specificate nel piano economico finanziario, nella relazione tecnica sugli interventi e grafici esplicativi, nel computo metrico estimativo dei lavori nonché nella perizia di stima dei manufatti pertinenziali al momento dell'intervento, tutti allegati alla presente (v. all. da C a F).

Chiede a codesto spettabile Ufficio

di ottenere la rideterminazione della durata della concessione in oggetto per un periodo **massimo di anni venti, e comunque in ragione del periodo concessorio che risulterà dal business plan a far data dal rilascio del titolo pluriennale richiesto;**

In attuazione della procedura in premessa succitata, si richiede a codesto spettabile Ufficio, l'elenco della documentazione necessaria alla definizione dell'iter istruttorio, ulteriore rispetto a quella allegata alla presente istanza.

Si allega la seguente documentazione:

- a) copia concessione demaniale n. _____;
- b) progetto preliminare e relazione tecnica sugli interventi e grafici esplicativi (nel caso di opere da realizzare);**
- c) computo metrico estimativo dei lavori;
- d) perizia di stima dei manufatti pertinenziali al momento dell'intervento (nel caso di pertinenze demaniali marittime);
- e) piano economico finanziario (nel caso degli investimenti e dei costi da ammortizzare);

In fede _____